

Agenzia Regionale Sanitaria

Via Caduti di Tutte le Guerre, 15

Tel 080 5403483 - 70126 Bari

dirgen@arespuglia.it

ATTO DI TRANSAZIONE

A seguito di corrispondenza intercorsa fra le parti intesa alla definizione del presente atto transattivo.

- il dott. Francesco Bux , nato a Bari il 03.11.1949 , nella sua qualità di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Sanitaria (C.F. 05747190725) di seguito denominata "ARES"
- _____ nato a _____ , nella sua qualità di _____,giusta procura (delega), della società _____ con sede in _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di _____ Part. IVA _____;

Premesso

- che l'art. 3, comma 26, della Legge Regionale n. 40 del 31 dicembre 2007 ha confermato la delega attribuita all'Agenzia Regionale Sanitaria dall'art. 38 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia) che facoltava la medesima Agenzia a concludere Accordi e transazioni con fornitori di beni, servizi e prestazioni sanitarie delle Aziende del SSR subordinando l'avvio di tali attività alla presenza di disponibilità finanziarie;
- che la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 2337 del 28.11.2008, ad integrazione della DGR 2036 del 30.10.2008, ha approvato lo schema tipo dell'atto di transazione, individuando i criteri e le modalità di transazione riportati nel presente documento, attraverso cui addivenire ad una definizione in via bonaria del contenzioso instaurato o che potrebbe instaurarsi a seguito del mancato pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle società fornitrici delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale dando mandato al Direttore Generale dell'Ares affinché, con firma singola, in nome e per conto di tutti Legali Rappresentanti delle Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Nazionale, salvo ratifica da parte degli stessi, di seguito indicati come "Soggetti Istituzionali", abbia il potere di rappresentare i "Soggetti Istituzionali" nei rapporti con i "Creditori Farmaceutici" e/o Istituti di Credito (Banche, Società Finanziarie, etc.) Società di Factoring, direttamente, congiuntamente e/o indirettamente interessati alla

definizione delle partite debitorie delle strutture in liquidazione ed in esercizio del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, addivenendo alla definizione di accordi o transazioni, in nome e per conto di detti soggetti Istituzionali interessati; determinare piani di pagamento, richiedere ed ottenere dalle Imprese interessate rinunzie sulla sorte capitale, sugli interessi e sulle spese;

- che il presente accordo non è applicabile ai debiti riferiti alle gestioni liquidatorie delle disciolte ex UU.SS.LL.
- che la società _____ ha preso visione delle condizioni e termini riportati nello schema di transazione ;
- ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, le parti stipulano quanto segue:

Art 1

La società _____ a fronte del pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale rivenienti dalle fatture emesse a tutto il _____ secondo le modalità indicate al successivo art. 2 si impegna a:

1. rinunciare ad intraprendere qualsiasi azione risarcitoria o di ogni altra diversa natura in merito al ritardato pagamento delle fatture oggetto del presente atto, ovvero ad abbandonare eventuali azioni legali già intraprese con abbuono delle spese legali, interessi e rivalutazione monetaria connesse;
2. stornare totalmente tutte le eventuali note debito già emesse o che potrebbero essere emesse per interessi di mora maturati su fatture i cui termini di pagamento, ai sensi di legge o diversamente pattuiti, risultino scaduti alla data della sottoscrizione del presente atto;
3. di ritenere valide e vincolanti le transazioni contenenti condizioni di maggior vantaggio già stipulate con Aziende del Servizio Sanitario Regionale;

Art 2

L'ARES si impegna attraverso la propria attività amministrativa a promuovere il pagamento da parte delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale secondo le modalità ed i termini indicati qui di seguito:

1. entro 45 (quarantacinque) giorni solari, a far tempo dalla data di ricezione del presente atto da parte delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, al pagamento del 50% dei crediti certi, liquidi ed esigibili rivenienti dalle fatture emesse a tutto il _____;
2. entro 80 (ottanta) giorni solari, a far tempo dalla data di ricezione del presente atto da parte delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, al pagamento di un ulteriore 30% dei crediti certi, liquidi ed esigibili rivenienti dalle fatture emesse a tutto il _____;
3. entro 100 (cento) giorni solari, a far tempo dalla data di ricezione del presente atto da parte delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, al pagamento del restante 20% a saldo dei crediti certi, liquidi ed esigibili rivenienti dalle fatture emesse a tutto il _____;

Art 3

1. Le parti danno atto che in caso di mancata ottemperanza degli accordi stabiliti con il presente atto anche da parte di una sola delle Aziende del S.S.R., i medesimi resteranno generalmente validi fatta salva la facoltà da parte della Società _____ di rivalersi unicamente nei confronti delle Aziende ed Istituti inadempienti non garantendo in tal modo agli stessi i benefici di cui all'art. 1.

Le parti danno atto, altresì, che alcuna pretesa potrà essere vantata nei confronti dell'ARES in caso di inadempienza totale o parziale degli accordi pattuiti col presente atto, da parte delle Aziende del S.S.R.

2. Le parti si impegnano a ritenere validi gli accordi e le pattuizioni contenuti nel presente atto anche nell'ipotesi in cui le Aziende Sanitarie del S.S.R., dalla documentazione acquisita agli atti ovvero dalle scritture contabili, ritengano non certi, liquidi ed esigibili i crediti vantati dalla Società fornitrice per un valore non superiore al 10% dell'intero credito riveniente dalle fatture emesse a tutto il _____. Resta inteso che, qualora verificate quali certe, liquide ed esigibili, le fatture incluse nel predetto 10% verranno pagate successivamente.

3. Resta inteso che la transazione si intenderà valida ed impegnativa anche nel caso in cui, all'atto del pagamento delle somme da parte delle singole Aziende o Istituti, dalle verifiche di cui al DM 18/01/08 n. 40, dovessero risultare pendenti crediti in favore dell'erario dello Stato. In tal caso varranno le modalità previste dal citato decreto.

Art 4

L'ARES si impegna, al fine di garantire il rispetto dei termini di cui all'art. 2, a trasmettere alle Aziende del S.S.R. interessate, per il recepimento, copia del presente atto transattivo entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di perfezionamento dell'accordo transattivo, o, se del caso, dalla data di recapito, a mezzo posta raccomandata o corriere autorizzato ovvero presentato a mano da personale all'uopo incaricato.

Art 5

Nessun ulteriore onere potrà derivare per l'ARES e per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale dalla stipula del presente atto di transazione.

ARES Puglia : IL DIRETTORE GENERALE _____

DITTA FORNITRICE : IL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE

_____ li _____